



# COMUNE DI GIAROLE

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 20/2022**

**OGGETTO: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SU TERRITORIO DEL COMUNE DI  
GIAROLE – RINNOVO CONTRATTO - ATTO DI INDIRIZZO**

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 09,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	Cognome nome	Carica	Presente	Assente
1.	PAVESE Giuseppe	Sindaco	X	
2.	PIGNONE Ruggero	Vice-Sindaco	X	
3.	ZACCO Enrico	Assessore	X	
		TOTALI	3	0

Con l'intervento e l'opera del Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI – Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PAVESE Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Udita la relazione del Sindaco;

Premesso che:

- che questo Comune è proprietario di n. 7 postazioni di videosorveglianza poste in Via Lanza, Strada Casale, Strada Occimiano, Via Villabella, Pro Loco, Campanile, Comune-C.O. come da deliberazione di questa Giunta Comunale n. 30 in data 06.05.2017;
- il suddetto impianto era stato installato dalla Blindo Office e finanziato mediante contratto di locazione finanziaria della durata di anni cinque con un canone mensile di € 530,00 oltre ad IVA , contratto che è in scadenza a giugno 2022;

Considerato che la ditta Blindo Office Energy ha presentato proposta di sostituzione delle telecamere analogiche attualmente in uso con telecamere MPX e del sistema lettura targhe con il modello Selea;

Considerato che la proposta prevede il mantenimento del canone mensile di € 530,00 oltre ad IVA, già applicato al contratto in scadenza, con decorrenza del nuovo contratto dal 01/07/2022 per durata 5 ANNI;

Vista la proposta progettuale;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'ipotesi progettuale e della proposta economica formulata dalla ditta Blindo Office Energy di Valenza, per lla modifica degli impianti di video sorveglianza;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Leg.vo 267/00 e s.m.i.;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D.LGS. 18.08.2000 N. 267;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D.LGS. 18.08.2000 N. 267;

Con voti UNANIMI, espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. APPROVARE la proposta progettuale ed economica della Ditta Blindo Office Energy corrente in Valenza concernente la modifica degli impianti di video sorveglianza a suo tempo collocato nel Comune di Giarole, depositata agli atti dell'Ente che prevede un canone mensile di € 530,00 più IVA al 22% per 60 mesi;
2. APPROVARE altresì la bozza di contratto di outsourcing per il periodo in oggetto, tra il Comune di Giarole e la Ditta Blindo Office Energy depositata agli atti dell'Ente che si intende allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale;
3. INCARICARE il Sindaco della sottoscrizione della convenzione allegata al presente provvedimento sì da costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di fissare a tal fine la durata della convenzione in mesi 60 (sessanta);
5. Di dare atto che la spesa annua pari ad € 7.759,20 IVA compresa trova imputazione a:

- Missione 03 Titolo 1, Programma 01 Macroaggregato 103 cap. 1140 del redigendo bilancio pluriennale 2022-2024
6. Di dare atto che con successivo provvedimento del Segretario Comunale verrà disposto formale impegno di spesa a cadenza annuale per tutto il quinquennio;
  7. Di dichiarare con ulteriore e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267

# BLINDO OFFICE

## Energy

### contratto di outsourcing

N. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_  
Tra \_\_\_\_\_

BLINDO OFFICE ENERGY S.r.l., partita IVA 02348790060, con sede in Valenza, viale della Repubblica 66, di seguito denominata "**BLINDO OFFICE Energy**", nella persona del suo legale rappresentante, **Castellaro Maria**

E

La società: **MUNICIPIO GIAROLE**

Con sede in: **GIAROLE (AL)**

Via: **VIA VITTORIO EMANUELE 39**

CAP: **15036**

Tel: **0142/68123**

Fax: **0142/68388**

E-mail: **INFO@COMUNE.GIAROLE.AL.IT**

P.I.: **00899070064**

C.F.: **82000950061**

di seguito denominata "**CLIENTE**", nella persona del suo rappresentante:

**PAVESE GIUSEPPE**

---

#### Oggetto del Servizio di Outsourcing:

Al fine di consentire l'erogazione o somministrazione del servizio descritto, BLINDO OFFICE Energy metterà a disposizione del cliente le apparecchiature e le infrastrutture necessarie, che restano di proprietà di quest'ultima. Le apparecchiature e relativo impianto di collegamento sono elencati nell'allegato A "Servizi ed infrastrutture oggetto del contratto", con le garanzie di cui i successivi articoli 1.3 e 1.4. Gli allegati e le premesse formano parte integrante del presente contratto e si devono intendere come qui regolarmente riportati e trascritti.

---

#### Trattamento dei dati personali:

Con l'accettazione del presente contratto il cliente dichiara sotto la propria responsabilità di essere autorizzato dai diretti interessati a fornire alla Blindo Office Energy srl i dovuti riferimenti. Blindo Office Energy srl si impegna ad utilizzare tali dati ai soli fini dell'assistenza e a non divugarli al di fuori della propria struttura. Ai sensi delle vigenti normative sul trattamento dei dati personali il cliente autorizza all'utilizzo dei dati qui riportati per i fini specificati in questo contratto.

Valenza, li

*BLINDO OFFICE Energy S.r.l.*

*Il Cliente*

---

Il cliente dichiara espressamente di accettare ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le clausole contrattuali espresse agli articoli 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21.

*BLINDO OFFICE Energy S.r.l.*

*Il Cliente*

Tipo fatturazione:  X anticipata  posticipata

Condizioni di pagamento:  RID  bonifico  contanti  ..... .

Frequenza fatturazione:  mensile  bimestrale  trimestrale  unica  .....

Titolare Conto:..... C.F.:.....

Iban:..... n° sia.....

Data costituzione:.....

Tipologia luogo di esecuzione:  ufficio  abitazione  negozio/officina  stabilimento  .....

Luogo di esecuzione: Via...VITTORIO EMANUELE N.39..... Città..... GIAROLE (AL).....

Telefono...0142/68123.....Fax...0142/68388.....Referente...PAVESE  
GIUSEPPE.....

Tipo di contratto:  nuovo  integrazione/modifica  revisione  sost.posizione  .....

Note:.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Installazione:.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Presenza

controsoffitto:.....

Nuova

costruzione:.....

Tipologia

tubazione:.....

Note:

La direzione si riserva entro 7 giorni dalla firma del contratto di accettarlo e confermare l'installazione

# **BLINDO OFFICE**

## Energy

## ALLEGATO A alla Proposta d'ordine N. del

Servizi ed infrastrutture oggetto del contratto

Contributo  
installazione: ..... € ..... + iva

Decorrenza Servizio :

Luogo di consegna:

Luogo di Fatturazione:

Si conviene e stipula quanto segue:

#### **1. OBBLIGHI DI BLINDO OFFICE Energy**

- 1.1 BLINDO OFFICE Energy assume, nell'ambito del seguente contratto, nei confronti del CLIENTE, responsabilità in ordine alle seguenti attività
- gestione tecnica operativa dei sistemi di videosorveglianza descritti nell'allegato;
  - produzione ed invio di report di attività;
  - conservazione dei dati residenti presso il Centro Servizi, per il tempo che verrà concordato tra le parti
  - gestione sistematica della sicurezza fisica e logica dei dati;
  - formazione del personale, trasferimento di know-how, consulenza ed assistenza

1.2 BLINDO OFFICE Energy fornirà i servizi direttamente e nei luoghi prestabiliti nell'accordo: tuttavia, a sua discrezione, potrà curare la fornitura di detti servizi avvalendosi in tutto od in parte della collaborazione di terzi o di società appartenenti al gruppo.

#### **1.3 GARANZIA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO**

BLINDO OFFICE Energy garantisce il corretto funzionamento dei beni per tutta la durata del contratto, procurando a proprie spese l'intervento, o presso la sede del CLIENTE o presso le sedi della propria organizzazione d'assistenza, di personale tecnico qualificato per il controllo della funzionalità dei beni e la riparazione o sostituzione dei pezzi che risultassero difettosi. BLINDO OFFICE Energy garantisce inoltre l'assistenza tecnica tutte le volte che sia richiesto dal CLIENTE per l'eliminazione di anomalie di funzionamento del servizio.

#### **1.4 LIMITI DELLA GARANZIA**

La garanzia di cui al precedente articolo non si applica nei seguenti casi:

- a) in tutti i casi in cui vi sia l'impossibilità di adempimento dovuto a cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi anche aziendali, o a cause imputabili a terzi e nel caso in cui il CLIENTE non sia in regola con i pagamenti;
  - b) nel caso di guasti causati da negligenza, imprudenza, imperizia o dolo del CLIENTE o del suo personale;
  - c) nel caso di guasti causati dal tentativo del CLIENTE, del suo personale, dei suoi incaricati di effettuare modifiche o riparazioni o a mancato rispetto delle condizioni di cui al successivo art 8;
  - d) in tutti i casi in cui vengano riscontrati fenomeni di manomissione e/o dolo.
- e) Nel caso di guasti causati da furti, incendi, alluvioni e sinistri di qualsiasi tipo nonché sommosse, agitazioni del personale, atti di vandalismo ed altri consimili eventi.

#### **2. ALTRI OBBLIGHI DI BLINDO OFFICE Energy**

Oltre alla menzionata garanzia e al raggiungimento e mantenimento dei livelli di servizio minimi, BLINDO OFFICE Energy assicura.

- a) la piena proprietà e/o disponibilità dell'hardware, del software e del knowhow e di qualsivoglia diritto di privativa intellettuale utilizzato per la gestione del sistema informativo;
- b) la sicurezza e la segretezza del sistema stesso;
- c) i diritti previsti dalla contrattazione collettiva a favore del personale, e comunque il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

#### **3. CANONE DI SERVIZIO**

Quale corrispettivo per la fornitura dei servizi, il CLIENTE si impegna al pagamento del canone, nella misura e con la frequenza stabilita nell'allegato A. "Servizi ed infrastrutture oggetto del contratto". Resta inteso che in nessun caso e per nessun motivo, neppure nell'ipotesi di contestazione, il CLIENTE sarà autorizzato a sospendere il pagamento dei canoni anche per mancata utilizzazione dei beni dovuta a cause di forza maggiore.

#### **4. FINANZIAMENTO**

BLINDO OFFICE Energy potrà avvalersi di una società finanziaria di sua fiducia per il finanziamento necessario all'erogazione del servizio in oggetto al contratto, e delegare ad essa il processo di fatturazione e/o incasso oltre che, previa notifica, la cessione del contratto stesso.

#### **5. SOSTITUZIONE DELL' INFRASTRUTTURA**

In qualunque momento del periodo di validità contrattuale o alla scadenza del contratto, in caso di importanti innovazioni tecnologiche e di mutate Esigenze del Cliente, i beni oggetto del servizio potranno essere sostituiti, d'accordo tra le parti, con nuovi beni. Parimenti, in caso di necessità per variazioni di consistenza o di configurazioni dell'impianto, il Cliente si rivolgerà esclusivamente a BLINDO OFFICE Energy, che provvederà alle necessarie operazioni. In tutti casi sopravvissuti si procederà all'adeguamento del canone, in relazione al servizio da sostituire/ampliare.

#### **6. VARIAZIONE DEL CANONE DURANTE IL PERIODO CONTRATTUALE**

I canoni base e gli eventuali canoni per volumi addizionali saranno soggetti all'aggiornamento ISTAT.

Qualora questo indice cessasse di esistere o la legislazione, per qualsiasi motivo, proibisse di usare tale indice per il calcolo, o anche qualora BLINDO OFFICE Energy ritenesse in qualsiasi momento non più opportuno l'uso di questo indice, come misura dell'adeguamento dei canoni, indicherà al CLIENTE un indice sostitutivo scelto tra quelli normalmente utilizzati a tale scopo.

#### **7. RITARDI DI PAGAMENTO**

In caso di ritardato pagamento di un canone periodico, il CLIENTE autorizza sin d'ora BLINDO OFFICE Energy a richiedere il pagamento secondo i termini di legge.

#### **8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In caso di inadempimenti del CLIENTE, trascorsi 15 giorni dall'obbligazione inadempita, BLINDO OFFICE Energy, senza obbligo di preavviso, potrà dichiarare il presente contratto ex iure risolto e chiedere il pagamento di tutti canoni impagati, unitamente ad interessi e spese come definiti al precedente art. 7.

In tal caso, BLINDO OFFICE Energy avrà inoltre la facoltà di interrompere il servizio e di ritirare i sistemi installati, senza che questo configuri in alcun modo alcuna responsabilità in capo al CLIENTE. In tal caso il CLIENTE si obbliga sin da ora a dare accesso a BLINDO OFFICE Energy nei propri siti e locali, per le operazioni di smontaggio e ritiro dei materiali.

#### **9. ULTERIORI OBBLIGHI DEL CLIENTE**

Il CLIENTE si obbliga nei confronti di BLINDO OFFICE Energy

- a) obbligo di correttezza e completezza dei dati trasmessi di volta in volta a BLINDO OFFICE Energy
- b) garantire l'accesso ai locali dove sono custoditi i beni;
- c) utilizzare gli apparati solo ed esclusivamente per l'uso per il quale sono stati progettati e costruiti,
- d) rimborsare il valore del bene qualora questo venga danneggiato a seguito di un utilizzo non consono al suo scopo
- e) stipula di contratto assicurativo per la copertura di eventuali danni sulle apparecchiature indicate nel contratto (v.punto 16 "Assicurazione")

#### **10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

I prodotti oggetto dell'accordo fra le parti possono contenere informazioni soggette a segreto industriale, pertanto il loro uso dovrà avvenire in modo tale e per scopi che non consentano o rischino di creare, indebitate diffusione di "know-how" o di altre informazioni tecniche di contenuto originale. Per questo motivo tutte le informazioni scambiate tra BLINDO OFFICE Energy ed il CLIENTE, nella fase pre-contrattuale e quella successiva dovranno essere ritenute ed utilizzate per i soli scopi prescritti dall'accordo che si sottoscrive.

Al fine di prevenire la rivelazione a terzi di tali informazioni, ciascuna parte dovrà adottare le stesse cautele per proteggere le proprie informazioni ed, in ogni caso, dovrà utilizzare cautele quanto meno ragionevoli.

Infine, dunque, nessuna delle summenzionate informazioni dell'accordo, potrà essere divulgata dalla parte ricevente, dai suoi rappresentati, subappaltatori o dipendenti senza il preventivo consenso dell'altra parte.

#### **11. CLAUSOLE DI RINEGOZIAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI**

Di norma la manutenzione ordinaria sui sistemi oggetto del contratto è eseguita da BLINDO OFFICE Energy, senza alcun addebito all'utente. Qualora tuttavia il CLIENTE richieda di eseguire una particolare modifica a qualsiasi sistema utilizzato da BLINDO OFFICE Energy per eseguire i servizi, oppure richieda di dare corso ad una qualsiasi nuova attività di sviluppo non inclusa nell'accordo, BLINDO OFFICE Energy dovrà notificare al CLIENTE se tale modifica o sviluppo è di entità rilevante e, in caso affermativo, fornirà la valutazione dell'eventuale costo per lo sviluppo e/o l'elaborazione di tali servizi. Successivamente, al ricevimento del consenso scritto del CLIENTE a sostenere il costo prospettato, BLINDO OFFICE Energy potrà eseguire il lavoro nel modo specificato ed approvato dal CLIENTE.

#### **12. CESSIONE DEL CONTRATTO**

BLINDO OFFICE Energy si riserva in qualsiasi momento di cedere in tutto od in parte i diritti derivanti da presente contratto e/o la proprietà delle infrastrutture. La cessione sarà comunicata al CLIENTE tramite lettera raccomandata A/R ed il CLIENTE sin d'ora dichiara di accettarla.

#### **13. CESSIONE DEL CREDITO**

BLINDO OFFICE Energy si riserva in qualsiasi momento di cedere in tutto od in parte il credito derivante dalle fatturazioni al CLIENTE e questi si dichiara sin da ora d'accordo, impegnandosi a regolare la somma all'avente causa di BLINDO OFFICE Energy. La cessione del credito sarà notificata al CLIENTE a mezzo di lettera raccomandata e qualora sia riferita alle fatture di tutti i canoni successivi al primo ceduto, la comunicazione dovrà indicare specificatamente questa circostanza, valida ed accettata quindi anche per le successive

#### **14. CONSEGNA DEI BENI - ATTIVAZIONE SERVIZIO**

I beni saranno consegnati al CLIENTE nel luogo da questi indicato. Ogni termine pattuito per la consegna si intende indicativo e non essenziale. Nelle operazioni di consegna si intende compresa l'attivazione dei beni all'uso cui sono destinati.

Di tali operazioni sarà dato atto in un apposito verbale sottoscritto dal CLIENTE, che comporterà la presa in consegna dei beni e la conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità contrattuali ed extra contrattuali derivanti dall'uso degli stessi. Il CLIENTE si impegna inoltre ad identificare un figura interna che possa accompagnare i tecnici BLINDO OFFICE Energy durante la fase di installazione e che si faccia carico di assimilare le funzionalità base dell'impianto.

Qualora il servizio, per cause esterne dalla sfera delle attività BLINDO OFFICE, non venisse attivato nei 30 giorni successivi all'installazione dell'impianto e della firma del verbale, il canone di Outsourcing dovrà essere versato dal 31° giorno dopo l'attivazione del servizio.

#### **15. CONTRIBUTO INSTALLAZIONE**

Il CLIENTE versa altresì un distinto contributo installazione nella misura stabilita nell'allegato A "Servizi ed infrastrutture oggetto del contratto"

#### **16. ASSICURAZIONE**

Dalla consegna dei beni di cui all'allegato e per tutta la durata del contratto, il CLIENTE sarà responsabile per tutti i rischi di perdita parziale o totale dei beni e di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dal godimento ed utilizzo delle apparecchiature, anche se derivanti da suoi vizi, difetti o malfunzionamento

Il CLIENTE ha l'obbligo di assicurare presso una primaria compagnia assicurativa, a sue spese e per tutta la durata del contratto, con polizza "All Risks" le apparecchiature oggetto del contratto (in caso di apparecchiature elettroniche, dovrà essere adottata una forma assicurativa specifica per l'elettronica) con previsione di un indennizzo di importo adeguato e tale da poter garantire la sostituzione e/o il ripristino delle apparecchiature colpite da sinistro.

#### **17. DECORRENZA, DURATA E SCADENZA**

Il presente contratto entra un vigore alla consegna dei beni di cui all'art. 14 e conseguente attivazione del servizio.

La durata complessiva è indicata nell'allegato A "Servizi ed infrastrutture oggetto del contratto"

#### **18. RISERVATO DOMINIO**

Durante il periodo di servizio contrattualmente definito, i beni e le infrastrutture impiegati sono e restano di proprietà di BLINDO OFFICE Energy.

#### **19. FORO COMPETENTE**

In caso di controversia le parti eleggono già da ora competente il Foro di Alessandria.

#### **20. BUONA FEDE INTERPRETATIVA**

Il presente contratto, così come tutta la fase pre-contrattuale è da interpretare secondo il principio della buona fede ed eventuali interpretazioni non devono pregiudicare l'utilità per una delle parti contraenti

#### **21. RIMANDI**

Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente contratto si rimanda alle disposizioni del vigente Codice Civile.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

---

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 30.07.2022 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 30.07.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 26.02.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Giarole, lì 30.07.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo